



ITALIAN TRADE AGENCY

IL NUOVO REGIME DOGANALE

Gennaio 2022

Introduzione



L'accordo UK - UE non prevede quote né dazi, ma in quest'ultimo caso occorre sempre dichiarare l'origine europea delle merci.

Dal 1° gennaio 2022, sono terminati i controlli doganali suddivisi in fasi e sono stati sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna, quindi occorrerà presentare dichiarazioni doganali complete.

INFORMAZIONI GENERALI

Sarà necessario:

essere in possesso di un codice EORI IT

Per maggiori informazioni consulta il manuale: [CODICE EORI - istruzioni pratiche](#).

predisporre una FATTURA per export (no IVA)

Con la Brexit, ogni movimentazione di merce rappresenta un'operazione di ESPORTAZIONE, art.8 dpr 633/72. Quindi le vendite verso UK non rappresentano più semplici "cessioni intracomunitarie", bensì vere e proprie esportazioni. La fattura sarà esente IVA all'import e non imponibile IVA all'export. Sarà inoltre necessario presentare le merci presso l'ufficio doganale italiano salvo semplificazioni (sdoganamento "In House"; per approfondimenti in merito consulta: [ADM: Circolare 49/20 - Semplificazione e snellimento delle procedure](#) e [Le semplificazioni doganali al servizio dell'export Made in Italy](#)).

individuare il corretto COMMODITY CODE

Il sistema di classificazione europeo prevede un codice numerico di otto cifre. Nel caso in cui all'esportazione venisse rilevata l'errata classificazione questa potrebbe determinare (nei casi legati all'infrazione di un divieto) conseguenze legali, sanzioni penali in Italia, conseguenze commerciali ed economiche. Consulta il sito [Access2Markets](#) per verificare il commodity code del tuo prodotto e ottenere altre informazioni quali il regime IVA applicabile in UK, le regole di origine e gli altri requisiti.


Access2Markets

[Home](#)[Merci](#) ▾[Servizi](#) ▾[Investimenti](#) ▾[Mercati](#) ▾[Casella degli strumenti](#) ▾[Contatti](#)[My Trade Assistant](#)

My Trade Assistant

Compresa **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

[Come utilizzare il modulo](#)

 Clausola di esclusione della responsabilità ▾

Nome del prodotto o codice SA

Paese di origine

Paese di destinazione



Cerca >

presentare una DICHIARAZIONE DOGANALE (DAU di import o export) con proprio codice EORI

I campi a cui prestare attenzione nella compilazione: valore, origine, numero fattura, descrizione merci, codice merci.

dichiarare l'ORIGINE DELLE MERCI

Soltanto i beni che rispettano tutte le condizioni per potersi qualificare come di “origine preferenziale”, hanno diritto all’esenzione dai dazi doganali all’atto dell’importazione nel Regno Unito.

Sono considerati di origine preferenziale UE e beneficiano del dazio zero all’importazione nel Regno Unito i seguenti beni:

1. prodotti interamente ottenuti, come quelli derivanti dall’agricoltura, dall’allevamento del bestiame e dalla pesca;
2. prodotti fabbricati in Ue esclusivamente a partire da materiali originari dell’Unione europea;
3. prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [allegato 2](#) e allegato 3 [regole di origine specifiche](#) (consulta gli allegati per verificare la regola applicabile).

Consulta il manuale l’[Origini delle preferenziale delle merci](#) per ulteriori approfondimenti.

Appendice 6-A

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè pagina non devono essere tuttavia riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:

1. Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			



dichiarazione del fornitore

Dal 1° gennaio 2022, se è necessaria una dichiarazione del fornitore, le imprese devono produrla nel momento in cui rilasciano una dichiarazione di origine.

Le dichiarazioni dei fornitori attestano l'origine dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce (allegato ORIG.3).

Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti. (Luogo e data)

(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

..... (Firma)⁽⁶⁾

□ **essere iscritti al Registro REX in caso di esportazioni che superino il valore di 6.000€**

Nel caso in cui il valore della spedizione sia inferiore a 6.000 € si può compilare la dichiarazione senza inserire alcun Export Reference Number.

Se il valore invece supera i 6.000€ sarà obbligatorio il numero REX - Registered EXporter (quello utilizzato, se già lo si possiede, per le spedizioni verso Canada, Giappone e Vietnam) che costituisce l'ERN per la UE.

La banca dati REX consente, l'identificazione immediata dell'operatore da parte dell'autorità doganale, identificazione completa anche dei dati relativi alle merci commercializzate.

Consulta la [Circolare 4/2021 di ADM - Sistema degli esportatori registrati \(REX\)](#) per ulteriori informazioni.

□ **marcare i beni UKCA**

Dal 1° gennaio 2023 adoperarsi per la marcatura UKCA in sostituzione alla marcatura CE.





□ **prodotti cosmetici**

Per poter essere venduti sul mercato inglese le aziende esportatrici devono nominare una [responsible person](#) di riferimento stabilita nel Regno Unito. Inoltre, prima di immettere un cosmetico sul mercato, la responsible person deve comunicare al Secretary of State alcune informazioni sul prodotto.

□ **vendite BTC**

Dal 1° gennaio 2021 per le vendite B2C inferiori ai 135 gbp l'IVA è contabilizzata al punto di vendita ("IVA di fornitura/vendita") piuttosto che al punto di importazione. Questo comporta l'obbligo per il venditore di registrarsi IVA in UK, addebitarla in fattura ed adempiere agli obblighi amministrativi della legislazione (deposito e versamento IVA trimestrali, mantenimento di un record in forma digitale). Di conseguenza, se un'azienda italiana decidesse di vendere anche un solo prodotto al di sotto del valore di £135 dovrà munirsi di partita IVA UK.

Per approfondimenti consulta i seguenti manuali: [Il business to consumer inferiore a 135 GBP](#), [il nuovo scenario fiscale dopo l'Accordo](#) e [l'esenzione alla registrazione IVA per i prodotti zero rated](#)

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE

AGROALIMENTARE

Sarà necessario:

- dal 1° ottobre 2022 nominare un FBO con sede in UK (per agroalimentare)**
- dal 1° maggio 2023 nominare FBO o importatore UK per il vino (to be confirmed)**
- per ogni diverso prodotto esportato, richiedere alle autorità competenti nel proprio paese il CERTIFICATO SANITARIO / FITOSANITARIO per l'esportazione**
Tale certificato dovrà viaggiare con la merce e copia di esso dovrà essere fornita all'importatore UK così che possa effettuare la pre-notifica.

[Certificazioni Ministero Sanità](#)



individuare il punto di ingresso nel paese BCP

Per ogni prodotto esportato sarà necessario individuare un BCP (posto di controllo frontaliero) tramite il quale la merce farà il suo ingresso nel RU per l'effettuazione dei dovuti controlli.

Liste BCP per categorie di prodotto:

[Animali vivi, prodotti animali e alimenti e mangimi di origine non animale](#)

[Piante e prodotti delle piante](#)



divieti

Dal **1°luglio 2022** le imprese dell'UE non saranno in grado di esportare carne macinata refrigerata (manzo, agnello, maiale, pollame), carne macinata congelata (pollame), preparazioni di carne refrigerata (tutte le specie). Tuttavia, il divieto **NON** si applica a carni rosse macinate e preparazioni a base di carne sottoposte a congelamento (temperatura interna non superiore a $- 18\text{ °C}$). Prodotti a base di carne cotta e salumi (salumi, salame, salsiccia stagionata, prosciutto crudo e cotto, bresaola, speck, pancetta, coppa, mortadella, nduja ecc.) non sono soggetti a tale divieto e possono essere scambiati regolarmente;



prodotti biologici

Dal **1° luglio 2022** sarà necessario il COI per i prodotti biologici (l'equivalenza per i prodotti biologici è riconosciuta fino al 1° gennaio 2023).



riconoscimento acque minerali

Le acque minerali devono aver ottenuto il [riconoscimento in UK](#).



Controlli sanitari e fitosanitari in ingresso in UK dal 1° gennaio 2022

1° GENNAIO

richiedono una pre-notifica IPAFFS eseguita almeno 4 ore prima il loro arrivo in UK

- prodotti di origine animale
- sottoprodotti di origine animale
- prodotti ad alto rischio non di origine animale

1° LUGLIO

Controlli documentali, fisici d'identità e delle certificazioni su:

- restanti sottoprodotti di origine animale
- piante e prodotti delle piante regolamentati
- carne e prodotti della carne
- restanti prodotti ad alto rischio non di origine animale



(CONTINUA..)

1° SETTEMBRE

Controlli documentali, fisici d'identità e delle certificazioni su:

- prodotti caseari

1° NOVEMBRE

Controlli documentali, fisici d'identità e delle certificazioni su:

- prodotti di origine animale
- prodotti composti
- prodotti ittici





ITALIAN TRADE AGENCY

A cura dell'**Help Desk Brexit**

Ufficio ICE di Londra

www.ice.it/it/mercati/regno-unito

 brexit@ice.it

Iscriviti **QUI** alla newsletter per rimanere sempre aggiornato



[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)



[@ITALondon](https://twitter.com/ITALondon)



[@italondon](https://www.instagram.com/italondon)



[Italian Trade Agency](https://www.youtube.com/ItalianTradeAgency)